



COMUNE DI AMEGLIA

Provincia della Spezia

Piazza Sforza n. 1 – 19031 AMEGLIA

E.MAIL llpp.ameglia@libero.it

Partita I.V.A.: 00094210119 – Codice fiscale: 81001430115

UFFICIO TECNICO LL.PP.: Telefono 0187 609275 – Telefax 0187 609276

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**METODOLOGIE E PROCEDURE ADOTTATE PER LA
REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE.**

RELAZIONE TECNICA

SOMMARIO

Capitolo 1 PREMESSA

- 1.1 Conferimento incarico
- 1.2 Riferimenti normativi ed obiettivi del Piano

Capitolo 2 COMPETENZE

- 2.1 Competenze
- 2.2 Esclusioni

Capitolo 3 CARTOGRAFIA

- 3.1 Elaborati

Capitolo 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- 4.1 Aree particolarmente protette
- 4.2 Aree ad uso prevalentemente residenziale
- 4.3 Aree di tipo misto
- 4.4 Aree di intensa attività umana
- 4.5 Aree prevalentemente industriali
- 4.6 Aree esclusivamente industriali

Capitolo 5 LIMITI EMISSIONI SONORE

- 5.1 normativa
- 5.2 Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente.
- 5.3 Limiti emissioni sonore per singole sorgenti
- 5.4 Limiti emissioni sonore
- 5.5 Valori attenzione

Capitolo 6 EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

- 6.1 Spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
- 6.2 Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo
- 6.3 Sistemi di allarme
- 6.4 Cantieri edili
- 6.5 Emergenze
- 6.6 Impiego di macchine per giardinaggio
- 6.7 Altoparlanti
- 6.8 Fuochi d'artificio
- 6.9 Attività sportive svolte in impianti fissi
- 6.10 Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere
- 6.11 Aree agricole, forestali e a bosco
- 6.12 Altre attività

Capitolo 7 Metodologia

- 7.1 Prescrizioni tecniche e linee guida
- 7.2 criteri generali di classificazione
- 7.3 Fasce di rispetto

Capitolo 8 Individuazione aree da soggette a risanamento acustico

- 8.1 Manifestazioni temporanee
- 8.2. Insediamenti abitativi limitrofi alla strada statale 432.
- 8.3 Aree prevalentemente artigianali e zone limitrofe.

Capitolo 9 Piani di risanamento acustici comunali

- 9.1 Metodologia per la stesura dei piani di risanamento (cenni).

Capitolo 10 Interventi per il controllo dell'inquinamento acustico

- 10.1 Metodologia

Capitolo 11 Coordinamento con gli strumenti urbanistici

- 11.1 Criteri generali

Capitolo 12 Ordinanze contingibili ed urgenti

- 12.1 Disposizioni

Capitolo 1 Premessa

1.1 Conferimento incarico

Il Comune di Ameglia, con delibera di G.M. n. **44** del **18.04.2000** ha affidato ai tecnici comunali arch. Aldo Pigoni e Geom. Damiana Brescia l'incarico per la redazione del **PIANO PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**.

1.2 Riferimenti normativi e scopi del piano

La normativa di riferimento è costituita da:

- D.P.C.M. 1/3/91
- Norma UNI 9433 - 95;
- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95;
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 sulla determinazione dei limiti sonori;
- D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 pubblicato nella G.U. 22 dicembre 1997 che fissa i requisiti acustici minimi per gli edifici;
- D.P.C.M. del 16 marzo 98 (G.U. 1 aprile 98) che stabilisce le tecniche di misura;
- Delibera della Giunta regionale n. 2510 del 18.12.98;
- Legge Regionale n. 12 del 20 marzo 1999, disposizioni in materia d'inquinamento;
- D.P.C.M. del 16.04.99 n. 215;
- Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 28.05.99;
- Delibera della Regionale n. 1585 del 23.12.99;

L'obiettivo del presente piano è la protezione e la salvaguardia della popolazione dagli effetti patologici derivanti da un'eccessiva esposizione al rumore ambientale, che può produrre effetti negativi all'organismo sottoposto a tale stress.

Capitolo 2 Competenze

2.1. Competenze

Legge 26.10.1995 n° 447 art. 6 (Competenze del Comune)

1. Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

A. La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4 comma 1, lettera a):

I criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1 lettera h. (**VALORI DI QUALITÀ**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie ed i metodi del risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge) stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 01.03.1991. Qualora nell'individuazione delle aree già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7.

B. Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

C. L'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7;

Relazione Tecnica

D. Il controllo secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 1 lettera d, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 8 comma 4 ("Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico.") nel rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento;

E. L'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

F. La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. **30.04.1995** n° **285** e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);

G. I controlli di cui all'art. 14 comma 2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo dell'osservanza:

a) Delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;

b) Della disciplina stabilita dall'art. 8 comma 6 relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto (la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 4 comma 1 lettera d ("nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali"), che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. A (Competenze dello Stato: la determinazione con DPCM dei valori limite di emissione- valori limite di immissione- valori di attenzione- valori di qualità)

c) Della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 (Competenze del Comune)

d) Della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8 comma 5 (Disposizioni in materia di impatto acustico per la realizzazione o potenziamento di: Aeroporti; Strade di tipo A (Autostrade) - B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F(strade locali); discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporti collettivi.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'impatto acustico.

H. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 (valori limite di immissione-Competenze dello Stato per classi del territorio) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

2.2 Esclusioni

Non vengono prese in considerazione nel presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività artigianali, senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno, per cui si rimanda a norme specifiche.

Vengono inoltre escluse:

⇒ le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo di persone quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il codice penale;

⇒ le fonti di rumore attinenti ad attività domestiche legate alla conduzione ordinaria dell'attività civile all'interno di edifici condominiali e tra abitazioni contermini, cui provvede il codice civile.

Capitolo 3 Cartografia

3.1 Elaborati

La zonizzazione del territorio del comune di Ameglia viene rappresentata su cartografia tecnica in scala 1:5000. (tav. 1).

Sono riprodotti in scala 1:2000 le planimetrie dei centri abitati.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (paragrafo 1), al piano regolatore generale vigente.

Capitolo 4 Classificazione acustica

La classificazione acustica, operata nel rispetto della vigente normativa è basata sulla suddivisione del territorio in zone omogenee corrispondenti a cinque classi, valutando i criteri indicati nella seguente tabella:

CLASSE	TIPOLOGIA	COLORE	LIMITE MAX LEQ A
I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	VERDE	50 dBA-40 dBA
II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	GIALLO	55 dBA-45 dBA
III	AREE DI TIPO MISTO	ARANCIONE	60 dBA-50 dBA
IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	ROSSO	65 dBA-55 dBA
V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	VIOLA	70 dBA-60 dBA
VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	BLU	70 dBA-70 dBA

4.1 Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. I limiti fissati per questa classe sono tali da escludere qualsiasi attività anche minimamente rumorosa. Per questa ragione i parchi e le riserve naturali vengono classificati in questa classe solo se di interesse "naturalistico", ove la quiete rappresenta effettivamente motivo essenziale della loro fruizione e dove è preponderante la tutela ambientale del luogo in riferimento alle specie animali o i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune. Verranno pertanto inseriti in questa classe i parchi, le riserve naturali e le aree protette regionali così come istituite con Legge Regionale del 12.09.1977 e successive integrazioni e modifiche (come indicato dall'art. 17 D.G.R. 1977/95). I parchi non aventi tale connotazione, quali i parchi-giochi e gli impianti sportivi, non vengono classificati in questa classe, ma compresi nella classe della zona in cui sono. Le zone di verde di quartiere non vengono altresì ricomprese, ma inserite nella stessa zona di quartiere, sia per evitare una eccessiva frammentazione della zonizzazione date le loro dimensioni solitamente limitate, sia perché strettamente legate alla realtà residenziale e spesso utilizzate per attività ricreative. Le strutture sanitarie, inserite in edifici adibiti prevalentemente ad abitazione saranno classificate secondo la zona di appartenenza dei suddetti edifici. Per aree residenziali rurali s'intendono i piccoli centri rurali e gli agglomerati rurali di antica origine se ritenuti di particolare interesse e dove non sia previsto né traffico veicolare né l'uso di macchine operatrici.

4.2 Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza d'attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

4.3 Classe III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza d'attività commerciali e con assenza d'attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

4.4 Classe IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e con limitata presenza di piccole industrie;

4.5 Classe V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità d'abitazioni.

4.6 Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d'insediamenti abitativi. All'interno del territorio comunale alla data di redazione del seguente piano non sono presenti zone con dette caratteristiche.

La classificazione in zone del territorio sarà adottata dal Comune di Ameglia come parte integrante del piano di azionamento e nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici, le destinazioni d'uso dovranno essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico.

In particolare dovrà essere rispettato il divieto d'individuare zone attigue che si discostino per più di una classe.

Capitolo 5 Limiti emissioni sonore

5.1 Normalità

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per periodo diurno (ore 6,00 – 22,00) e notturno (ore 22,00 - 6,00) le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della legge 447/95

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
2. valore limite differenziale, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e residuo;
3. valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
4. valore di qualità i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi previsti dalla presente legge.

Sono di competenza dello stato, ai sensi dell'art.3 legge 447/1995, la determinazione dei valori sopra definiti.

Relazione Tecnica

5.2 Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente.

In attesa che lo stato, ai sensi della Legge 447/1995, determini i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, la normativa vigente preesistente (DPCM 13.01.1991 e LR 31/1994) stabilisce le sei classi di suddivisione acustica del territorio:

CLASSE	TIPOLOGIA	LIMITE MASSIMO LEQ A DIURNO-NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	50 dBA-40 dBA
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55 dBA-45 dBA
III	Aree di tipo misto	60 dBA-50 dBA
IV	Aree di intensa attività umana	65 dBA-55 dBA
V	Aree prevalentemente industriali	70 dBA-60 dBA
VI	Aree esclusivamente industriali	70 dBA-70 dBA

5.3 Limiti delle emissioni sonore per le singole sorgenti

I livelli d'emissione sonora ammissibili per le singole sorgenti in funzione delle zone di appartenenza come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

5.4 Limiti delle immissioni sonore

I livelli di immissioni sonore ammissibili per le varie zone del territorio comunale come definite dalla "Classificazione Acustica Comunale" sono i seguenti:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Sono fissati per la determinazione dei livelli sonori i seguenti tempi di riferimento:

⇒ PERIODO DIURNO dalle ore 06.00 alle ore 22.00

⇒ PERIODO NOTTURNO dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Capitolo 6

Emissioni sonore da attività temporanee

6.1 Spettacoli vari all'interno di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività complementari musicali, di intrattenimento e/o similari devono richiedere specifica autorizzazione amministrativa allegando alla stessa una relazione tecnico-esecutiva delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di altre sorgenti di inquinamento acustico.

6.2 Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite contemplato nel DPCM 215/99 da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

6.3 Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

6.4 Cantieri edili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:

dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 08.00 - alle 12.00 e dalle 15.00 alle 21.00

dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 08.00 - 12.00 e dalle 13.30 - 19.30.

nel rispetto del limite di 70dB (A) dalle ore 8.00 alle 19.00 e 80 dB (A) dalla 9.12 e 15.00 – 19.00 , ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2510/98;

6.5 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

6.6 Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

6.7 Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

6.8 Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo che per motivate situazioni locali previa autorizzazione comunale.

Art. 6.9 Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive svolte in impianti fissi non si applica il disposto dell'articolo 4 del D.M. 14 novembre 1997, recante "valori limite differenziali di immissione".

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati:

- 70 dB (A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 09.00 alle 22.00;

Le manifestazioni sportive possono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 15.00 e le 22.00: Il Comune può, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

Relazione Tecnica

Le manifestazioni sportive sono autorizzate in deroga ai limiti di emissione sopra riportati per un limite massimo di 30 giorni nell'anno solare, per ciascun impianto comprensivi di prove e gare.

Le deroghe, di cui al precedente comma, devono essere richieste dai gestori degli impianti al Comune. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga.

6.10 Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

6.11 Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici d'emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

6.11 Altre attività

Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Si sottolinea che i livelli di rumore prodotti dalle attività sopra richiamate devono comunque rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente.

Capitolo 7 Metodologia

7.1 Prescrizioni tecniche e linee guida.

La suddivisione del territorio comunale è stata effettuata ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 447/95 (e da tutta la normativa vigente di riferimento) tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, delle destinazioni del piano urbanistico comunale, del Piano di Parco (L.R. 12/85) procedendo alla classificazione del territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1 lettera h della legge **447/95** (valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla vigente legge) stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, appartenenti anche a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato, secondo criteri generali stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991.

Gli altri criteri adottati nella redazione della zonizzazione acustica sono quelli sotto individuati:

1. La delimitazione dei confini è effettuata in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito il più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore.
2. La zonizzazione acustica è adottata nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio e prevede il raggruppamento in zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche.

Altri parametri per procedere alla zonizzazione acustica sono quelli richiamati dall'art. 17 della DGR 1977/95:

- a) Densità di popolazione;
- b) Presenza di attività commerciali ed uffici
- c) Presenza di attività industriali;
- d) Presenza di attività artigianali;
- e) Traffico veicolare;
- f) Impianti ed attrezzature di pubblica utilità;

Per la redazione della zonizzazione acustica sono stati utilizzati i seguenti supporti tecnici:

- a) Strumento Urbanistico Generale vigente nel Comune;

Relazione Tecnica

b) Dislocazione delle aree artigianali e commerciali e principali sorgenti di rumore (individuate nella SS 432, nella zona artigianale)

Al momento dell'individuazione delle classi di destinazione d'uso del territorio non erano disponibili dati relativi alle vie di traffico (tipologia e numero medio dei veicoli che le percorrono) e mappa indicante la densità abitativa delle zone (densità bassa, media, alta, molto alta a seconda che il numero di abitanti per ettaro sia minore di 20, tra 20 e 80, tra 80 e 250, maggiore di 250).

7.2 Criteri generali di classificazione

Nella redazione della mappatura acustica del territorio comunale si è ritenuto opportuno valutare dalle aree particolarmente protette, identificate nelle zone sottoposte al vincolo della L.R. 12/85, che comprende la maggior parte del territorio collinare.

Le aree cimiteriali di Ameglia e di Montemarcello sono state inserite nella classe I poiché la prima si trova in zona collinare lontana da zone residenziali ed a confine con la zona Parco; la seconda è ubicata all'interno del Parco Montemarcello Magra e gode di una posizione di particolare tranquillità.

Le aree demaniali ubicate lungo la Via Manzoni, compresa l'area verde attrezzata in concessione al Comune di Ameglia sono inserite in fascia I, poiché il tratto di sponda in questione è occupato prevalentemente da terreni incolti che arrivano direttamente al fiume.

La scuola media ed elementare D. Lorenzo Celsi è inserita in aree destinate ad uso prevalentemente residenziale mentre le scuole di Fiumaretta e Bocca di Magra sono inserite in classe III;

Si è stabilita per gli edifici scolastici una duplice classificazione:

1. Nel periodo settembre – giugno gli edifici scolastici sono collocati in classe I, in modo da garantire adeguata quiete durante le lezioni (vedi tavola n. 7).;
2. nel periodo giugno – settembre coincidente con la fine e inizio anno scolastico gli edifici scolastici sono collocati in conformità delle tavole 1 – 6.

Rientrano nella classe II le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza d'attività commerciali ed assenza di attività industriali. Sono state inserite in questa fascia i centri storici di Montemarcello ed Ameglia con le relative fasce di rispetto, a confine con la zona parco, il cui limite nella maggioranza dei casi coincide proprio con la zona parco. La fascia comprendente le abitazioni poste lungo la Via Cafaggio è stata inserita nella fascia II, poiché pur trattandosi di strada Provinciale di accesso al centro storico di Ameglia è poco trafficata, specialmente nelle ore notturne.

In classe II sono inserite le aree agricole che presentano un traffico veicolare locale ed insediamenti abitativi sparsi; possono essere avvertiti in questa zona rumori sporadici dati dalla coltivazione dei campi, che si integrano con la prevalente vocazione agricola delle aree.

Il lungo fiume di Fiumaretta e Bocca di Magra è inserito nella II fascia, in deroga a quanto disposto dalla vigente normativa poiché data la presenza di rimessaggi per la nautica da di porto, la vicinanza dei centri abitati e delle Vie Fabbriotti a Bocca di Magra e Ratti a Fiumaretta non permette la collocazione nella classe I.

Le frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra sono state inserite nella III fascia poiché, le medesime nel periodo estivo risultano notevolmente incrementate sia sotto l'aspetto della densità della popolazione che sotto l'intensità dell'attività umana;

Quanto sopra riportato determina un considerevole aumento di traffico veicolare e di abitanti; infatti le attività commerciali (bar, ristoranti negozi), poco proficue e scarsamente frequentate dai residenti durante la stagione invernale, si popolano notevolmente durante il periodo estivo.

E' stata inserita in classe IV l'area dei Cachi in Loc. Fiumaretta, dove vengono svolte abitualmente manifestazioni e feste di paese soprattutto nel periodo estivo;

Le manifestazioni e feste di paese altrimenti collocate potranno essere svolte solo previo rilascio di autorizzazioni in deroga rilasciate dai competenti uffici comunali.

Le spiagge del litorale di Fiumaretta sono state inserite nella fascia II, in quanto le caratteristiche delle spiagge comunali consentono una buona vivibilità ambientale, ma la vicinanza della strada statale e dei centri abitati non consente la collocazione in classe I.

Relazione Tecnica

La Spiaggia della Sanità in Loc. Bocca di Magra è stata collocata in classe II, in quanto la vicinanza del centro abitato e del Monastero di S. Croce, non consente la collocazione in classe I, e la collocazione in classe II, consente comunque una discreta vivibilità. La spiaggia di Punta Corvo, così come tutto il versante roccioso che collega La spiaggia della sanità a Punta Corvo è inserita in classe I, in quanto di notevole rilevanza ambientale e meritevole di tutela.

Il bivio di Ameglia (precisamente la zona che va dal nuovo Bivio a Via Leopardi) è inserita nella fascia III, poiché è qui che sono concentrate le attività commerciali del paese (supermercato, bar, pasticceria, lavanderia, negozi di abbigliamento ecc.) e dove vi è il capo-linea degli autobus.

In detta fascia è inserita l'area del campo sportivo della Ferrara poiché la destinazione dell'area non consente una collocazione in classi inferiori e le attività svolte nell'area devono comunque rispettare quanto enunciato al capitolo 6. Il territorio confinante con la strada Provinciale Sarzana - Marinella, in comune di Sarzana, quale strada di grande comunicazione, rientra nella classe IV, per una fascia di ml 30 dal confine.

Nelle aree d'intensa attività umana sono inserite le zone della D2 e la statale 432 che percorre il territorio comunale; per dette aree dovranno essere previsti piani di risanamento.

Appartengono alle aree esclusivamente industriali (classe VI) le aree destinate ad attività estrattiva o di cava, ove abbiano luogo attività di carattere industriale: data la vocazione del territorio non sono presenti aree appartenenti a detta classe.

7.3 Fasce di rispetto

La zonizzazione deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

1. Divieto di prevedere la contiguità di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente;
2. Delimitazione dei confini in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore.

Al fine di rispettare i criteri fondamentali enunciati e considerato che la zonizzazione acustica viene ad essere effettuata in un contesto già esistente, che di norma presenta insediamenti contigui a diversa destinazione d'uso (residenziale, produttiva, agricola, parco, viabilità di grande comunicazione, ecc.) è necessario introdurre idonee fasce di rispetto tali, comunque da tutelare la zona nella quale è ammesso un minor livello di rumore.

Le fasce di rispetto, perché abbiano un significato pratico e consentano una riduzione dei livelli di rumore immessi nelle zone limitrofe, devono essere previste all'interno delle zone nella quale è consentito il più elevato livello di rumore in modo "da allontanare" dal limite della zona di maggior tutela eventuali fonti rumorose.

L'ampiezza d'ogni singola fascia di rispetto è stata fissata in almeno 30 m, ed ampliata laddove le caratteristiche del territorio non permettevano il mantenimento di questo parametro, (ad esempio nel caso in cui si dovevano attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti).

Capitolo 8

Individuazione aree soggette a risanamento acustico

8.1 Manifestazioni temporanee

Gli Spettacoli e manifestazioni temporanee dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune, che potrà rilasciare deroghe temporanee prescrivendo che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo e stabilendo opportuni intervalli orari.

8.2. Insediamenti abitativi limitrofi alla strada statale 432.

La strada statale 432, classificata in fascia IV, lungo il percorso del Comune di Ameglia, viene a trovarsi in vicinanza di insediamenti abitativi, i quali sono classificati in classe III.

In merito dovrà essere imposto all'Ente che gestisce la predetta viabilità (Amministrazione Provinciale), un piano di risanamento acustico che preveda idonee barriere artificiali (fonoisolanti e

fonoassorbenti) lungo il percorso stradale, il più possibile a ridosso della carreggiata od in altra posizione opportuna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 447/1995 è competenza dello stato l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle Province e dei Comuni.

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 447/1995: le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal ministro dell'Ambiente con proprio decreto entro un anno dall'entrata in vigore della Legge 447/1995.

Essi devono indicare tempi d'adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione d'interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

8.3 Aree prevalentemente artigianali e zone limitrofe.

Gli insediamenti abitativi in prossimità delle aree prevalentemente artigianali (a cui è stata attribuita la classe IV) ed in particolare il centro abitato prossimo alla **ZONA ARTIGIANALE D2** dovranno essere oggetto di scrupolosa mappatura dei livelli di rumore immessi dalle attività produttive, al fine di valutare la necessità che le Aziende predispongano idonei piani di risanamento acustico e mettano prontamente in atto gli eventuali interventi necessari per ridurre l'inquinamento acustico.

Capitolo 9

Piani di risanamento acustici comunali

9.1 Metodologia per la stesura dei piani di risanamento (cenni).

Nel caso di superamento di valori di attenzione indicati dall'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, nonché nei casi richiamati al precedente paragrafo, i Comuni provvedono all'adozione di Piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico (di cui al D. Lgs 285/1992) e con piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

I Piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale e devono contenere:

- a) L'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) L'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Capitolo 10

Interventi per il controllo dell'inquinamento acustico

10.1 Metodologia

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

Relazione Tecnica

- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAL -

Capitolo 11 **Aggiornamento e modifiche**

11.1 Criteri generali

La zonizzazione acustica viene aggiornata e coordinata con gli strumenti urbanistici. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

L'aggiornamento e la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. All'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG;
2. All'atto di provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Capitolo 12 **Ordinanze con tingibili ed urgenti**

12.1 Disposizioni

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Ameglia, lì 25 luglio '01

I Tecnici Comunali

Geom. Damiana Brescia

Arch. Aldo Pigni